

L.R. 14 aprile 2003 n. 7 - Criteri per l'erogazione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - Anno 2009. Capitoli 293302/09 e 151003/09

Premesso che la Regione Piemonte, riconoscendo nel volontariato organizzato finalizzato alla Protezione Civile una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione e all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità, nell'ambito del proprio territorio, ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo anche in accordo con gli Enti Locali territoriali;

dato atto che il sistema dei contributi, che vede la Regione non direttamente coinvolta nella realizzazione di tali progetti e iniziative, ha rappresentato nel tempo una efficace modalità operativa per dare spazio, da un lato all'iniziativa e alla progettualità delle singole organizzazioni di volontariato a livello locale, e dall'altro, soprattutto a seguito di una maturata consapevolezza organizzativa, a iniziative e progettualità proposte da raggruppamenti tematici o territoriali delle singole organizzazioni, in stretta collaborazione con gli Enti Locali territoriali;

visto l'art. 1 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 recante "Disposizioni in materia di Protezione Civile" finalizzate all'indirizzo, alla gestione ed al controllo del sistema regionale di protezione civile al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;

visto il D.L. 7 Settembre 2001 n. 343 recante "disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte all'attività di Protezione Civile" convertito nella legge 9 Novembre 2001 n. 401 che all'art. 5 assume, tra l'altro, quali principi informatori, la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

visto l'art. 70 comma 1 lett. a) della L.R. 26 Aprile 2000 n. 44 che dispone l'esercizio unitario a livello regionale delle attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di Protezione Civile al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica rispetto alle conseguenze derivanti da eventi calamitosi;

considerato che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7, alla Regione viene attribuito il compito di assicurare al volontariato la più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, stimolandone la crescita e favorendone l'impiego anche tramite il finanziamento delle attività;

verificato che l'art. 13 del "*Regolamento regionale del volontariato di protezione civile*" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R, prevede che la Regione Piemonte favorisca la crescita del volontariato nelle sue varie forme di aggregazione mediante la concessione di contributi per progetti specifici;

viste le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile contenute nella Direttiva Sperimentale del dicembre 1995, nelle quali si prevede che le associazioni di volontariato operino mantenendo uno stretto contatto con le autorità locali e in particolare con i Sindaci ed i Prefetti;

considerato che *l'abbigliamento tecnico*, uniformato secondo le caratteristiche tecniche concordate tra Regione e coordinamenti provinciali, è stato approvato con determina dirigenziale n. 192 del 22/02/05, pubblicata sul B.U.R. n. 09 del 03/03/05;

ritenuto opportuno assicurare, ai soggetti beneficiari di contributi, l'adozione di criteri e procedure volti ad offrire pari opportunità alle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile, fermo restando che verranno privilegiate quelle progettualità che vedono il

concorso di più soggetti associativi al fine di garantire una maggiore collaborazione e quindi capacità operativa del volontariato, si propone l'approvazione dei criteri e procedure di presentazione delle domande descritti nell'Allegato A;

vista la L.R. 4 luglio 2005 n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art. 5 stabilisce l'obbligo di definire e pubblicizzare i criteri per la concessione dei contributi;

visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) - di approvare i criteri e le procedure contenuti nell'allegato A "**Criteri per l'erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato - L.R. n. 7/03**", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per la dotazione alle associazioni di volontariato di protezione civile di piccole attrezzature utilizzabili in interventi per la manutenzione e monitoraggio del territorio e di abbigliamento tecnico uniformato secondo le caratteristiche tecniche indicate nella determina dirigenziale n. 192 del 22/02/05, pubblicata sul B.U.R. n. 09 del 03/03/05;
- 2) - di rimandare a una successiva determinazione dirigenziale l'approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle richieste di contributo;
- 3) - di fissare nel giorno **mercoledì 30 settembre 2009 alle ore 16,30** il termine utile per la presentazione delle domande di contributo per le attività di Protezione Civile da parte delle Organizzazioni di Volontariato;
- 4) - di stabilire che l'assegnazione e l'erogazione dei contributi verrà disposta con determinazione dirigenziale, sulla base di una graduatoria di idoneità stilata ai sensi dei presenti criteri, previa istruttoria compiuta da parte del Settore Protezione Civile;
- 5) – di stabilire che l'assegnazione dei contributi verrà disposta in ragione della disponibilità dello stanziamento sui pertinenti capitoli del bilancio annuale per il 2009 e su quello pluriennale della Regione Piemonte per gli esercizi finanziari 2009 – 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.